



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 / 28/07/2022

Uff. SEGRETERIA TECNICA URBANISTICA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 7/2022 E DELLA L.R. 16/2018 E S.M.I.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 20:00 il Consiglio Comunale, convocato in forma mista per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio digitale di ciascun Consigliere, come attestato dalle ricevute di avvenuta consegna, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari del Municipio di Moncalieri, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all'ordine dell'ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
ARTUSO DIEGO	Presente	MAMMONE ANTONIO	Assente Giustif.
BELLAGAMBA PIER	Presente	MINENNA SABRINA	Presente
ALESSANDRO			
CALLIGARO ARTURO	Assente	MONTAGNA PAOLO	Presente
COSTANTINO SILVANO	Presente	MONTICONE CRISTIANO	Presente
DEMONTIS GIANFRANCO	Presente	OSELLA GIUSEPPE	Assente Giustif.
DI BELLA CRISTINA	Presente	PATRITI ROBERTO	Presente
DURAZZO CESARE	Presente	PERSICO NICOLETTA	Presente
GUGLIELMO			
FASSONE BARBARA	Presente	RICCO GALLUZZO BIAGIO	Presente
FIUMARA ROBERTO	Presente	RUSSO SERGIO	Presente
GIACHINO ALESSANDRO	Assente Giustif.	SALERNO CHRISTIAN	Presente
GIACOTTO ROBERTO	Presente	VISCOMI ABELIO	Assente
IORFINO PASQUALE	Presente	ZACA' STEFANO	Assente Giustif.
LICATA SILVANA	Presente		

Si dà atto che per la presente seduta i Consiglieri PASQUALE IORFINO e BIAGIO RICCO GALLUZZO risultano collegati in videoconferenza in modalità telematica ai sensi e nel rispetto dell'Appendice al Regolamento del Consiglio Comunale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26/05/2022.

Pertanto sono presenti n. 19 Consiglieri, nonché gli Assessori:

BORELLO ALESSANDRA, MORABITO MICHELE, DI CRESCENZO SILVIA, MESSINA GIUSEPPE, GUIDA DAVIDE, FERRERO ANGELO

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta del Sindaco,

PREMESSO CHE :

- Il Comune di Moncalieri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 21.06.2000) modificato con successive varianti urbanistiche;
- Gli interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica sono autorizzati in conformità alla disciplina dello strumento urbanistico generale ed alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sovraordinate e cogenti;
- Il legislatore nazionale o regionale nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento della Repubblica ha la facoltà di emanare disposizioni immediatamente cogenti e derogatorie alle previsioni dello strumento urbanistico generale;
- La Regione Piemonte, con Legge n. 16 del 4 ottobre 2018 e s.m.i. e con Legge n. 7 del 31 maggio 2022, ha emanato disposizioni derogatorie alle previsioni urbanistiche disposte dalle amministrazioni comunali;
- Con la L.R. 7/2022 è stato rivisitato l'impianto e gli articoli della L.R. 16/2018;
- Le sopra citate Leggi Regionali prevedono la possibilità che il Consiglio comunale, con motivata deliberazione, possa escludere parti del territorio dall'applicazione di alcune delle norme in esse previste in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico, nonché del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche;

RILEVATO CHE dalla lettura delle citate disposizioni di legge:

- emerge che l'Amministrazione Comunale deve farsi parte attiva per escludere porzioni di territorio in relazione alle specifiche esigenze di tutela, anche nel caso in cui siano già presenti vincoli derivanti dalle oggettive caratteristiche dei luoghi;
- per quanto attiene il Capo III della L.R. 7/2022 viene ammesso il recupero dei locali interrati e/o seminterrati per usi da accessori a principali per usi anche residenziali, non prevedendo limitazioni volte alla tutela e difesa del suolo, delle persone e dei beni;
- per quanto attiene gli interventi del Titolo II della L.R. 16/2018 e s.m.i. (cfr. art. 3 comma 2, lett. b) e c)), ancorchè i permessi di costruire in deroga ai sensi della legislazione nazionale non possano derogare alle norme di assetto idrogeologico, la L.R. specifica delle limitazioni derivanti da tale rischio più estensive rispetto a quelle derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico;
- per quanto attiene gli altri interventi del Titolo II della L.R. 16/2018 e s.m.i., (artt. 5, 6 e 7, rispettivamente ristrutturazioni con ampliamento, recupero dei sottotetti e recupero dei rustici) le limitazioni derivanti dall'assetto idrogeologico disposte dall'art. 11 comma 2 lett. b) consentirebbero di intervenire in aree in cui attualmente le attività di trasformazione sono sospese per aspetti connessi al rischio idrogeologico;
- per quanto rappresentato nell'articolo di cui sopra sembrerebbe venir meno la cogenza delle norme dello strumento urbanistico generale derivante dalla pericolosità geomorfologica in recepimento del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po;

- non sembrerebbe esplicita la cogenza delle norme del Piano di Assetto Idrogeologico approvato e/o adottate in salvaguardia dell'Autorità di bacino del fiume Po esterne alla fascia B;

CONSIDERATO CHE :

- Ampie porzione del territorio comunale sono caratterizzate da un rischio idrogeologico e/o da fenomeni di risalita della falda che ne limitano l'idoneità all'uso urbanistico;
- Nell'ambito collinare sono presenti areali caratterizzati da forti limitazioni alle trasformazioni edilizie dovuti a fenomeni di frana non quiescente e/o situazioni lineari di allagamenti dal reticolo idrografico minore in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi;
- Porzioni di territorio sono state coinvolte da fenomeni alluvionali derivanti dal reticolo idrografico connesso ai corsi d'acqua principali, in ultimo nel novembre del 2016;
- L'Amministrazione Comunale con l'approvazione della variante urbanistica n. 76 ha adeguato le limitazioni alle trasformazioni urbanistico-edilizie ed agli usi derivanti dal dissesto idrogeologico dell'ambito di pianura, modificative della precedente rappresentazione del dissesto rappresentato con la variante urbanistica n. 15.
- L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con decreto n. 70/2020 del 10.06.2022 ha adottato la variante al PAI e al PGRA (procedura attualmente in corso) con particolare riferimento alle porzioni di territorio costituenti il bacino idrografico del torrente Chisola;

PRESO ATTO e condivisi i principi e le finalità delle innovazioni poste in essere con l'emanazione della L.R. 7/2022;

RITENUTO che sussistano i presupposti per individuare le porzioni di territorio da escludere dall'applicazione della sopra citate leggi regionali in relazione alle caratteristiche di rischio geomorfologico caratterizzanti alcune porzioni del territorio e/o di tutela paesaggistica del tessuto storico-architettonico consolidato, disponendone la disapplicazione, in base alle caratteristiche omogenee e oggettive già rappresentate e consultabili negli atti e documenti normativi o di governo del territorio;

VISTI E RICHIAMATI in particolare :

- l'art. 5 (Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022 che consente incrementi di volumetria e/o di superficie coperta e/o di superficie linda sugli edifici esistenti con destinazioni residenziale o turistico-ricettiva o direzionale o produttiva per i quali il PRG vigente ammette l'intervento di ristrutturazione edilizia;
- l'art. 6 (Norme per il recupero dei sottotetti) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022 che ammette il recupero dei sottotetti, in deroga ai parametri urbanistico-edilizi ed alle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi, verso le destinazioni d'uso previste dal PRG con le specifiche modalità e condizioni disciplinate dal medesimo articolo;
- l'art. 7 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022 che ammette il recupero dei rustici a scopo residenziale o per destinazioni compatibili o complementari con la residenza, in deroga ai parametri

- urbanistico-edilizi ed alle disposizioni normative e regolamentari dei PRG, con le specifiche modalità e condizioni disciplinate dal medesimo articolo ;
- gli artt. 16, 17 18 e 19 del Capo III (Norme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti) della L.R. n. 7/2022, che consentono il recupero dei vani e locali interrati e seminterrati ad uso turistico-ricettivo, terziario o commerciale e residenziale (solo per seminterrati) in deroga ai limiti ed alle prescrizioni edilizie dei PRG e dei regolamenti edilizi;

CONSIDERATO CHE l'art. 11 (Limitazioni) commi 3) e 3bis), l'art. 9 (Competenze comunali) della L.R. 16/2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022 e l'art. 20 della L.R. n. 7/2022, prevedono che le Amministrazioni Comunali possono disporre, con motivata deliberazione del consiglio comunale, l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione dell'art. 5 e degli artt. 6 e 7 della L.R. 16/2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022 nonché dall'applicazione del Capo III della L.R. n. 7/2022 in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico, nonché del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche o a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico;

VALUTATO CHE, in considerazione di quanto consentito dall'art. 11 commi 3) e 3bis), dall'art. 9 comma 1 della L.R. 16/2018 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 1 della L.R. 7/2022, sono stati individuati gli elementi del territorio comunale che, sulla scorta del vigente PRGC, connotano incoerenza con le modalità di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica-ambientale e/o a specifiche condizioni di rischio idrogeologico.

Nello specifico, sono stati individuati, sulla base degli elementi territoriali significativi desumibili del vigente PRGC, due diversi gruppi di ambiti di seguito specificati :

- Ambiti di tutela paesaggistica;
- Ambiti di tutela dal rischio idrogeologico;

Per ogni Ambito vengono di seguito illustrate le specificità :

Ambiti di tutela paesaggistica

Comprendono le parti del territorio comunale rappresentato dagli edifici e dagli spazi che caratterizzano il tessuto urbano dei Centri Storici “Ar1” (rif. Art. 28-1-1 N.T.A. del PRGC) di Moncalieri e di Revigliasco, come individuati negli elaborati del vigente PRGC e che comprendono in particolare gli edifici e gruppi di edifici di antica formazione ed appartenenti alle classi tipologiche da 1 a 9 del Centro Storico di Moncalieri nonché appartenenti alle classi tipologiche da 1 a 6 del Centro Storico di Revigliasco.

Comprendono altresì le parti del territorio comunale caratterizzato dagli edifici e/o gruppi di edifici appartenenti alla categoria “Ar3” per i quali il vigente PRGC ha riconosciuto un valore dal punto di vista paesaggistico di tutela per i caratteri storico-artistici e/o ambientali o documentari ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e costituito dalle ville, vigne e cascine che caratterizzano e valorizzano il paesaggio collinare ma anche dalle cascine rurali che caratterizzano il paesaggio agricolo di pianura.

E' stato quindi ritenuto opportuno che per i suddetti ambiti di impianto storico e/o di valore paesaggistico siano prevalenti i parametri ed i limiti alle modificazioni fissati dal vigente PRGC e

pertanto di escludere i medesimi dall'applicazione degli aumenti volumetrici ammessi dall'art. 5 della L.R. n. 16/18 e s.m.i. e dalle deroghe previste dagli artt. 6 e 7 della medesima legge regionale al fine di non alterare i caratteri identitari propri degli edifici nonché del contesto in cui ricadono e di cui sono parte integrante, per evitare che i suddetti immobili possano essere alterati compromettendo la morfologia urbana e/o il profilo altimetrico d'insieme che caratterizza i tessuti storici e/o i caratteri costruttivi-architettonici e di unitarietà che caratterizzano gli edifici rurali .

Ambiti di tutela dal rischio idrogeologico

Comprendono le parti del territorio comunale caratterizzate da situazioni puntuali, lineari o areali di dissesto rispetto al rischio idrogeologico molto elevato/frequente e/o elevato/poco frequente, così come rappresentato nel Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) e nel quadro del dissesto del vigente PRGC adeguato al P.A.I. con variante urbanistica n. 76. In particolare, comprendono le parti del territorio che ricadono nel perimetro delle seguenti Classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica come individuate negli elaborati costituenti la Carta di Sintesi del vigente PRGC come da ultimo aggiornate con la variante urbanistica n. 76 :

- **IIIa – IIIam:** porzioni di territorio, sia di pianura che di collina, non idonee a nuovi insediamenti a causa della presenza di elementi di elevata pericolosità geomorfologica e/o idraulica e che sul patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le norme (artt. 9-29-30 e 39) del P.A.I.;
- **IIIb2 - IIIb2a :** porzioni di territorio urbanizzate di pianura e di collina nelle quali gli elementi di pericolosità e rischio geomorfologico ed idraulico sono tali per cui le trasformazioni urbanistico-edilizie consentite dal PRGC sono sospese fino alla realizzazione e collaudo delle opere di riassetto idrogeologico e che sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi edilizi sino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, senza ampliamento, senza cambio di destinazione d'uso e frazionamento comportanti modesto incremento e/o incremento del carico antropico come definito dall'art. 14 lett. N) delle N.T.A. del PRGC ;
- **IIIb3:** porzioni di territorio urbanizzate attraversate dal reticolo idrografico minore e/o nel cui sottosuolo transitano tratti di corsi d'acqua o canali intubati e/o da frane attive, sulle quali non sono ammesse nuove costruzioni e sul patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le norme (artt. 9-29-30 e 39) del P.A.I.;
- **IIIb3* :** porzioni di territorio come in classe IIIb3 e ricadenti in fascia B del P.A.I. nelle quali sul patrimonio edilizio esistente che ricade all'interno del centro abitato e solo a partire dal secondo piano fuori terra sono consentiti interventi di ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione nonché il frazionamento ed il cambio di destinazione d'uso a condizione che non comporti incremento della volumetria/superficie linda esistente, non richieda il reperimento e/o monetizzazione aree per servizi a standard urbanistici e non costituisca cambio di destinazione d'uso verso il residenziale;
- **IIIb4 :** porzioni di territorio edificato che ricade posto all'interno delle fasce fluviali A e B del fiume Po sulle quali a seguito della realizzazione delle opere di riassetto idrogeologico sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria;
- **II c - IIIb2*:** porzioni di territorio urbanizzate di pianura caratterizzati da processi areali di bassa energia con battenti idrici contenuti modesti e/o da superficialità della falda idrica e/o da rigurgiti della rete fognaria comportanti modesti allagamenti, sui quali sono consentiti ma

con specifiche limitazioni (es. non sono ammessi locali interrati, la quota del primo solaio abitabile deve essere sopra la quota di piena con tempo di ritorno duecentennale, etc) gli interventi edilizi ammessi dal PRGC. In particolare, nei locali interrati e seminterrati negli edifici esistenti non sono consentiti cambi di destinazione d'uso se non a favore della formazione di spazi di pertinenza all'edificio principale purché non comportino la presenza continuativa e prolungata di persone;

- porzioni di territorio di pianura in cui non sono ammessi nuovi interventi edificatori interrati al di sotto della quota di massima escursione della falda ex art. 17 delle N.T.A. del P.R.G.C.;

E' stato quindi ritenuto opportuno che per gli edifici esistenti ricadenti nei suddetti ambiti siano prevalenti i limiti alle modificazioni fissati dalle norme di tutela dal rischio idrogeologico del vigente PRGC e pertanto di escludere i medesimi dall'applicazione degli aumenti volumetrici ammessi dall'art. 5 e dalle deroghe previste dall'art. 7 della L.R. n. 16/18 e s.m.i. con riferimento agli edifici che ricadono nella classi di rischio IIIa, IIIam, IIIb2, IIIb2a, IIIb3, IIIb3* e IIIb4, nonché di escludere dall'applicazione del Capo III della L.R. n. 7/2022 i locali interrati e seminterrati degli edifici che ricadono nelle Classi di rischio IIc, IIIa, IIIam, IIIb2, IIIB2*, IIIb3, IIIb3*, IIIb4, in ambiti di pianura al di sotto della massima escursione della falda e nelle fasce fluviali A e B del fiume Po. Quanto sopra al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone, escludendo interventi ed usi che possano aumentare il numero delle persone e/o l'entità dei beni esposti potenzialmente ai fenomeni derivanti dal dissesto idrogeologico, anche solo indirettamente.

RITENUTO pertanto :

- Escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 (Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022, in relazione agli aspetti di tutela dal rischio idrogeologico e di difesa del suolo in cui ricadono, gli edifici esistenti che ricadono all'interno degli ambiti territoriali posti nelle Classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica **IIIa, IIIam, IIIb2, IIIb2a, IIIb3 e IIIb3*** come individuati negli elaborati costituenti la Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000-scala 1:5.000) del vigente PRGC come da ultimo aggiornate con la variante urbanistica n. 76;
- Escludere altresì dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 (Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022, in relazione agli aspetti di tutela degli insediamenti di carattere storico-artistico o ambientale o documentario individuati dal vigente PRGC ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. nonchè delle caratteristiche del contesto paesaggistico-ambientale e di tutela del patrimonio storico-artistico anche di interesse locale, gli edifici che ricadono nel Centro Storico "Ar1" di Moncalieri ed appartenenti alle classi tipologiche da 7 a 9, gli edifici che ricadono nel Centro Storico "Ar1" di Revigliasco ed appartenenti alle classi tipologiche da 3 a 6 e gli edifici e/o gruppi di edifici "principali" (cfr artt. 28-1-3-2, 28-1-3-3) ed appartenenti alle sottocategorie "Ar3/2 e Ar3/3" ;
- Escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 (Norme per il recupero dei sottotetti) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022, con riferimento alla possibilità di modificare le altezze di colmo e di gronda, i Centri Storici "Ar1" di Moncalieri e di Revigliasco come individuati negli elaborati del vigente PRGC nonché gli edifici e/o

gruppi di edifici “Ar3” individuati dal vigente PRGC come insediamenti di carattere storico-artistico o ambientale o documentario ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.. Nello specifico, nei suddetti ambiti territoriali, in relazione agli aspetti di tutela delle caratteristiche del contesto paesaggistico-ambientale e di tutela del patrimonio storico-artistico anche di interesse locale, il recupero dei sottotetti esistenti potrà avvenire secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. 16/18 e s.m.i. senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, fatti salvi gli eventuali incrementi già consentiti dal PRGC vigente (per le aree Ar1, art. 28-1-1 punto 14 N.T.A.). Nei suddetti ambiti territoriali sarà consentita l’applicazione senza limitazioni dell’art. 6 della L.R. 16/18 e s.m.i. solo se la modifica delle altezze di colmo e/o di gronda riguarda in modo organico ed unitario il piano sottotetto dell’intero dell’edificio e/o gruppo di edifici affiancati e non singole parti e/o porzioni, anche se frazionate in più unità e/o sub catastali;

- Escludere dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022, in relazione agli aspetti di tutela dal rischio idrogeologico e di difesa del suolo in cui ricadono, i rustici esistenti nelle seguenti parti del territorio comunale:
 - a) nelle aree ricadenti all’interno delle Fasce A e B del Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.), come meglio definite negli elaborati della Variante urbanistica n. 76 di adeguamento del vigente PRGC al PAI ;
 - b) nelle aree ricadenti all’interno delle Fasce A e B di cui al progetto di aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) e delle mappe del P.G.R.A. (Piano Gestione del Rischio Alluvione) relative al distretto idrografico del torrente Chisola, adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con proprio Decreto n. 70/22 del 10.06.2022 e per il quale trovano applicazione le misure di salvaguardia;
 - c) nelle aree ricadenti all’interno delle Classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica **IIIa, IIIam, IIIb2, IIIb3, IIIb3*** e **IIIb4** come individuate negli elaborati costituenti la Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000-scala 1:5.000) del vigente PRGC come da ultimo aggiornate con variante urbanistica n. 76;
- Escludere dall’applicazione delle disposizioni di cui al Capo III (Norme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti) della L.R. n. 7 del 31.05.2022, in relazione agli aspetti di tutela dal rischio idrogeologico e di difesa del suolo in cui ricadono, i locali interrati e seminterrati esistenti nelle seguenti parti del territorio comunale :
 - a) nelle aree ricadenti all’interno delle Fasce A e B del Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.), come meglio definite negli elaborati della Variante urbanistica n. 76 di adeguamento del vigente PRGC al PAI ;
 - b) nelle aree ricadenti all’interno delle Fasce A e B di cui al progetto di aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) e delle mappe del P.G.R.A. (Piano Gestione del Rischio Alluvione) relative al distretto idrografico del torrente Chisola, adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con proprio Decreto n. 70/22 del 10.06.2022 e per il quale trovano applicazione le misure di salvaguardia;
 - c) nelle aree ricadenti all’interno delle Classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica **IIc, IIIa, IIIam, IIIb2, IIIB2*, IIIb3, IIIb3*** e **IIIb4** come individuate

negli elaborati costituenti la Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000-scala 1:5.000) del vigente PRGC come da ultimo aggiornate con variante urbanistica n. 76;

d) nelle porzioni di territorio di pianura, quando i locali interrati e seminterrati esistenti risultano posti al di sotto della quota di massima escursione della falda ex art. 17 delle N.T.A. del P.R.G.C.;

ATTESO CHE non si rende necessario redigere specifica cartografia per individuare le porzioni di territorio aventi le caratteristiche sopra elencate in quanto già rappresentate negli elaborati dello strumento urbanistico generale, del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po e dalle rispettive norme vigenti e/o di salvaguardia;

SENTITA la competente Commissione Consiliare;

TUTTO ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed in particolare, la Legge 17 agosto 1942 n.1150 e s.m.i., la Legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i..

Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018 n. 16 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 7;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di dare atto che, per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, sussistono i presupposti per escludere porzioni di territorio dalle disposizioni della L.R. 7/2022 e della L.R. 16/2018;
2. Di disporre che, oltre alle limitazioni già previste per legge, sono escluse, ai sensi dell'art. 11 commi 3) e 3bis), dell'art. 9 comma 1 della L.R. 16/2018 e s.m.i. e dell'art. 20 comma 1 della L.R. 7/2022, le porzioni di territorio comunale in cui risulta inammissibile la presentazione dell'istanza ai sensi dei successivi punti 3, 4, 5, 6 e 7 della presente deliberazione;
3. Di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 (Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R.

n. 7/2022, in relazione agli aspetti di tutela dal rischio idrogeologico e di difesa del suolo in cui ricadono, gli edifici esistenti che ricadono all'interno degli ambiti territoriali posti nelle Classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica **IIIa**, **IIIam**, **IIIb2**, **IIIb2a**, **IIIb3** e **IIIb3*** come individuati negli elaborati costituenti la Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000-scala 1:5.000) del vigente PRGC come da ultimo aggiornate con la variante urbanistica n. 76;

4. Di escludere altresì dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 (Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022, in relazione agli aspetti di tutela degli insediamenti di carattere storico-artistico o ambientale o documentario individuati dal vigente PRGC ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. nonché delle caratteristiche del contesto paesaggistico-ambientale e di tutela del patrimonio storico-artistico anche di interesse locale, gli edifici che ricadono nel Centro Storico “Ar1” di Moncalieri ed appartenenti alle classi tipologiche da 7 a 9, gli edifici che ricadono nel Centro Storico “Ar1” di Revigliasco ed appartenenti alle classi tipologiche da 3 a 6 e gli edifici e/o gruppi di edifici “principali” (cfr artt. 28-1-3-2, 28-1-3-3) ed appartenenti alle sotto-categorie “Ar3/2 e Ar3/3”;
5. Di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 (Norme per il recupero dei sottotetti) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022, con riferimento alla possibilità di modificare le altezze di colmo e di gronda, i Centri Storici “Ar1” di Moncalieri e di Revigliasco come individuati negli elaborati del vigente PRGC nonché gli edifici e/o gruppi di edifici “Ar3” individuati dal vigente PRGC come insediamenti di carattere storico-artistico o ambientale o documentario ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.. Nello specifico, nei suddetti ambiti territoriali, in relazione agli aspetti di tutela delle caratteristiche del contesto paesaggistico-ambientale e di tutela del patrimonio storico-artistico anche di interesse locale, il recupero dei sottotetti esistenti potrà avvenire secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 16/18 e s.m.i. senza alcuna modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, fatti salvi gli eventuali incrementi già consentiti dal PRGC vigente (per le aree Ar1, art. 28-1-1 punto 14 N.T.A.). Nei suddetti ambiti territoriali sarà consentita l'applicazione senza limitazioni dell'art. 6 della L.R. 16/18 e s.m.i. solo se la modifica delle altezze di colmo e/o di gronda riguarda in modo organico ed unitario il piano sottotetto dell'intero edificio e/o gruppo di edifici affiancati e non singole parti e/o porzioni, anche se frazionate in più unità e/o sub catastali;
6. Di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022, in relazione agli aspetti di tutela dal rischio idrogeologico e di difesa del suolo in cui ricadono, i rustici esistenti nelle seguenti parti del territorio comunale:
 - a) nelle aree ricadenti all'interno delle Fasce A e B del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.), come meglio definite negli elaborati della Variante urbanistica n. 76 di adeguamento del vigente PRGC al PAI ;
 - b) nelle aree ricadenti all'interno delle Fasce A e B di cui al progetto di aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) e delle mappe del P.G.R.A. (Piano Gestione del Rischio Alluvione) relative al distretto idrografico del torrente Chisola,

- adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con proprio Decreto n. 70/22 del 10.06.2022 e per il quale trovano applicazione le misure di salvaguardia;
- c) nelle aree ricadenti all’interno delle Classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica **IIIa**, **IIIam**, **IIIb2**, **IIIb3**, **IIIb3*** e **IIIb4** come individuate negli elaborati costituenti la Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000-scala 1:5.000) del vigente PRGC come da ultimo aggiornate con variante urbanistica n. 76;
7. Di escludere dall’applicazione delle disposizioni di cui al Capo III (Norme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti) della L.R. n. 7 del 31.05.2022, in relazione agli aspetti di tutela dal rischio idrogeologico e di difesa del suolo in cui ricadono, i locali interrati e seminterrati esistenti nelle seguenti parti del territorio comunale :
- a) nelle aree ricadenti all’interno delle Fasce A e B del Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.), come meglio definite negli elaborati della Variante urbanistica n. 76 di adeguamento del vigente PRGC al PAI ;
- b) nelle aree ricadenti all’interno delle Fasce A e B di cui al progetto di aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) e delle mappe del P.G.R.A. (Piano Gestione del Rischio Alluvione) relative al distretto idrografico del torrente Chisola, adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con proprio Decreto n. 70/22 del 10.06.2022 e per il quale trovano applicazione le misure di salvaguardia;
- c) nelle aree ricadenti all’interno delle Classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica **IIc**, **IIIa**, **IIIam**, **IIIb2**, **IIIb2***, **IIIb3**, **IIIb3*** e **IIIb4** come individuate negli elaborati costituenti la Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000-scala 1:5.000) del vigente PRGC come da ultimo aggiornate con variante urbanistica n. 76;
- d) nelle porzioni di territorio di pianura, quando i locali interrati e seminterrati esistenti risultano posti al di sotto della quota di massima escursione della falda ex art. 17 delle N.T.A. del P.R.G.C.;
8. Di stabilire che, oltre alle limitazioni già previste per legge, in relazione agli aspetti di tutela dal rischio idrogeologico e di difesa del suolo, per gli edifici che ricadono all’interno delle Classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica **IIIa**, **IIIam**, **IIIb2**, **IIIb2a**, **IIIb3**, **IIIb3*** e **IIIb4** come individuate negli elaborati costituenti la Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000-scala 1:5.000) del vigente PRGC come da ultimo aggiornate con variante urbanistica n. 76, la definizione di carico antropico dell’art. 14 lett. N) delle N.T.A. del vigente PRGC prevale sulla definizione di carico antropico di cui all’art 2bis della L.R. n. 16 del 04.10.2018 come modificata dalla L.R. n. 7/2022;
9. Di demandare a successivi provvedimenti l’aggiornamento degli ambiti di esclusione che potranno essere resi necessari a seguito di ulteriori approfondimenti in ordine all’applicazione della L.R. 7/2022 e/o della L.R. 16/2018 e/o a seguito di eventuali aggiornamenti delle analisi di rischio geologico e idrogeologico locale;

10. Di dare atto che l'individuazione delle porzioni di territorio escluse dall'applicazione delle sopra citate leggi regionali avviene in base alle caratteristiche omogenee e oggettive già rappresentate e consultabili negli atti e documenti normativi o di governo del territorio;
11. Di dare atto che l'individuazione delle porzioni di territorio escluse dall'applicazione delle sopra citata leggi regionali non rende necessaria la redazione di documentazione planimetrica raffigurante le porzioni di cui trattasi in quanto desumibile dagli elaborati dello strumento urbanistico generale e/o dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po e/o dalle rispettive norme vigenti e/o di salvaguardia;
12. Di dare atto che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, il presente provvedimento sarà consultabile nella pagina “Amministrazione Trasparente” del sito web comunale;
13. Di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
14. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Si dà atto che per la presente proposta di deliberazione è stata sentita la competente Commissione Consiliare in data 20/07/2022.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire, pone in votazione palese la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 6 Consiglieri:

Calligaro, Giachino, Mammone, Osella, Viscomi, Zacà

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 19 Consiglieri

Votanti n. 16 Consiglieri

Voti favorevoli n. 16

Astenuti n. 3 (Bellagamba, Fassone, Monticone)

Voti contrari zero

Non partecipanti zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la deliberazione in oggetto sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 6 Consiglieri:

Calligaro, Giachino, Mammone, Osella, Viscomi, Zacà

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 19 Consiglieri

Votanti n. 16 Consiglieri

Voti favorevoli n. 16

Astenuti n. 3 (Bellagamba, Fassone, Monticone)

Voti contrari zero

Non partecipanti zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

Esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 23:18 dichiara chiusa la seduta consiliare.

IL Presidente del Consiglio

Diego Artuso

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)
